



n. 56 registro deliberazione
SETTORE PERSONALE SOCIO-EDUCATIVO E APPALTI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta del 29/02/2024

OGGETTO

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ AI SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 274 DEL 28 AGOSTO 2000 E DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001 E PER LO SVOLGIMENTO DELLA MISURA DELLA MESSA ALLA PROVA AI SENSI DELLA LEGGE N. 67 DEL 28 APRILE 2014 PRESSO IL COMUNE DI CUNEO – APPROVAZIONE.

L'anno duemilaventiquattro addì ventinove del mese di febbraio alle ore 09:00 nella sala delle adunanze, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:.

NOMINATIVO	RUOLO	PRESENTE	ASSENTE	MOTIVO
1. MANASSERO PATRIZIA	SINDACO	Si		
2. SERALE LUCA	VICESINDACO	Si		
3. CLERICO CRISTINA	ASSESSORE	Si		
4. DEMICHELIS GIANFRANCO	ASSESSORE		Si	
5. FANTINO VALTER	ASSESSORE	Si		
6. GIRARD ANDREA	ASSESSORE	Si		
7. OLIVERO PAOLA	ASSESSORE	Si		
8. PELLEGRINO LUCA	ASSESSORE	Si		
9. SPEDALE ALESSANDRO	ASSESSORE		Si	
10 TOMATIS SARA	ASSESSORE		Si	

Totale Presenti: 7	Totale Assenti: 3
--------------------	-------------------

Assiste il SEGRETARIO GENERALE Dott. GIORGIO MUSSO

Il SINDACO PATRIZIA MANASSERO, riconosciuto il numero legale degli intervenuti, dispone la trattazione dell'argomento in oggetto indicato.

Su relazione dell'Assessora OLIVERO PAOLA

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 54, comma 6, del decreto legislativo n. 274 s.m.i. del 28 agosto 2000, definisce il lavoro di pubblica utilità come prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- le modalità e i tempi di svolgimento delle attività non devono pregiudicare le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato;
- parimenti la Legge n. 67 del 28 aprile 2014 prevede che *«...Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 50 del codice di procedura penale, l'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova. [...] La concessione della messa alla prova è inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità...»*;
- l'introduzione della legge 27 settembre 2021, n. 134, che recava delega al Governo *«...per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari...»*, e attuata con il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 ha apportato modifiche al codice penale (artt. 1-3), al codice di rito (artt. 4-40), alle relative norme di attuazione (art. 41), oltre a contenere la disciplina della giustizia riparativa (artt. 42-67) e a disporre ulteriori interventi e modifiche ad alcune leggi speciali (artt. 68-84), tra cui l'intervento effettuato dall'art. 71 in materia di sostituzione delle pene detentive brevi già oggetto di disciplina da parte della legge 24 novembre 1981, n. 689;
- nell'ambito del perseguimento dei propri obiettivi sociali, di agevolazione e stimolo della funzione rieducativa e di reinserimento dei condannati nella vita della comunità, nonché a supporto dello strumento giuridico delle pene alternative, il Comune di Cuneo collabora attivamente con le istituzioni del Ministero della Giustizia presenti sul territorio, in primis il Tribunale di Cuneo e l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Cuneo;
- oltre ad assurgere al ruolo di raccordo tra i cittadini e le istituzioni statali, questa Amministrazione ha stipulato nel corso degli anni diverse convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, da parte di soggetti condannati dalla Pubblica Autorità a cui previamente veniva comunicata disponibilità di accoglimento presso i propri settori individuati allo scopo, del lavoro di pubblica utilità e della misura della messa alla prova a norma dell'articolo 54 del Decreto Legislativo 274/2000 e Decreto Ministeriale 26 marzo 2001 e della Legge 28 aprile 2014 n. 67;
- tra queste, con deliberazione n. 51 del 27 febbraio 2020, era stato approvato lo schema di convenzione tra il Comune di Cuneo e il Ministero della Giustizia la cui durata, ex art. 8, decorreva a far data dal 1° marzo 2020 fino al 29 febbraio 2024;
- per concretizzare le finalità sopra citate si rende ora necessario provvedere alla stipula di una nuova convenzione con il Tribunale di Cuneo che tenga conto sia dei bisogni numerici di immissione di soggetti sottoposti a pene alternative e della necessità che vengano istruiti e seguiti, nello svolgimento delle mansioni loro attribuite, da personale dipendente, sia delle esigenze lavorative che richiedono sempre più personale specializzato;

Preso atto che l'articolo 2 comma 2 e 3 del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001 prevede che: *«...2. Nelle convenzioni sono indicate specificamente le attività in cui può consistere il lavoro di pubblica utilità e vengono individuati i soggetti incaricati, presso le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni interessati, di coordinare la prestazione lavorativa del condannato e di impartire a quest'ultimo le relative istruzioni. 3. Nelle convenzioni sono altresì individuate le modalità di copertura assicurativa del condannato contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi, anche mediante*

polizze collettive. I relativi oneri sono posti a carico delle amministrazioni, delle organizzazioni o degli enti interessati...»;

Rilevato che l'accordo di una nuova convenzione garantirà la continuità di servizio per le posizioni già attivate attraverso il precedente accordo che prevede scadenza in data 29 settembre 2024;

Considerato che per la stipula della convenzione appare opportuno prevedere per il Comune di Cuneo l'accoglimento presso i propri settori e sotto la responsabilità dei propri funzionari un numero massimo di n. 8 soggetti condannati ai lavori non retribuiti, così come già previsto nella precedente intesa;

Preso atto che con deliberazione n. 29 del 9 febbraio 2023 è stata ridefinita la l'organizzazione interna del Comune di Cuneo attraverso la revisione della macrostruttura e del suo funzionogramma;

Rilevato che per svolgere attività stabilite dalla convenzione è necessario che i soggetti sottoposti a misura restrittiva della libertà individuale, cui è stata previamente concessa disponibilità di inserimento per i lavori di pubblica utilità da parte del Comune di Cuneo, devono essere in possesso di idoneo attestato di frequenza di corso sulla salute e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, come previsto dal Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche, ovvero avere la possibilità di prendere parte ad idoneo corso formativo promosso dal Comune di Cuneo, nelle date stabilite dagli uffici competenti;

Considerato che le attività svolte dai soggetti a titolo di lavori di pubblica utilità o di messa alla prova non vengono retribuite ai sensi dell'articolo 54 del Decreto Legislativo n. 274 del 28 agosto 2000 e Decreto Ministeriale del 26 marzo 2001 e ai sensi della Legge n. 67 del 28 aprile 2014 e che a carico del Comune di Cuneo derivano esclusivamente ed eventualmente gli oneri assicurativi e la quota parte per l'inserimento nei corsi interni concernenti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;

Visto lo schema di convenzione [allegato "A"] allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 183 del D. lgs. 267/2000;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 122 del 19.12.2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2024-2026;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 399 del 28.12.2023 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 29.01.2024 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026;

Attesa la propria competenza a deliberare, ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e dell'articolo 42 dello Statuto;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del dirigente ad interim del settore Personale, Socio Educativo e Appalti, dott. Giorgio Musso — e in ordine alla regolarità contabile del dirigente del settore Ragioneria e tributi — Tirelli dott. Carlo — espressi ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Con voti unanimi espressi nei modi di Legge;

DELIBERA

- 1) di richiamare la sopra estesa premessa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, costituendone la motivazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i. *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- 2) di approvare lo schema di convenzione allegato al presente atto intercorrente tra il Comune di Cuneo e il Ministero della Giustizia, il quale interviene in persona del Presidente del Tribunale di Cuneo giusta delega, per l'effettuazione degli inserimenti di soggetti condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità a sensi dell'art. 54 del Decreto Legislativo n.274 del 28 agosto 2000 o sottoposti alla messa alla prova ai sensi della Legge n. 67 del 28 aprile 2014, nel testo allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale [allegato “A”];
- 3) di autorizzare il Segretario Comunale e Dirigente ad interim del settore Personale, Socio educativo e Appalti, dott. Giorgio Musso, alla sottoscrizione della convenzione di cui trattasi;
- 4) di disporre con eventuale successivo provvedimento l'impegno derivante dagli oneri assicurativi e la quota parte per l'inserimento nei corsi interni sulla salute e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
- 5) di dare atto che il responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento è il signor Biga Ivano, istruttore direttivo del settore Personale, Socio educativo e appalti - servizio Socio educativo.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'articolo 134, comma 4 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Riconosciuta l'urgenza di provvedere onde consentire la regolare prosecuzione dell'attività;

Con voti unanimi espressi nei modi di Legge;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile

Verbale fatto e sottoscritto

IL SINDACO PATRIZIA MANASSERO	IL SEGRETARIO GENERALE Dott. GIORGIO MUSSO
----------------------------------	---

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente delibera è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. n.134 comma 4 del Dlgs 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. GIORGIO MUSSO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati del Comune di Cuneo ai sensi dell'art. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii.

**SCHEMA DI CONVENZIONE
PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'AI
SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D. L.VO 28 AGOSTO 2000, N. 2749 E 2 DEL
DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001**

Premesso

che, a norma dell'art. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000, n. 274, il giudice può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministro della Giustizia con atto in data 16.7.2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che l'ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto legislativo,

tra il **Ministero della Giustizia** che interviene al presente atto nella persona del Dott. Edmondo PIO, **Presidente della sezione penale del Tribunale di Cuneo** giusta la delega di cui in premessa del Presidente del Tribunale in data 28.04.2023

e

il **Comune di Cuneo**, in persona del dirigente del settore Personale, socio educativo ed appalti – Musso dott. Giorgio –, che ai sensi dell'articolo 29 del vigente "Regolamento per la disciplina dei contratti" interviene in qualità di rappresentante del Comune di Cuneo [codice fiscale 00480530047], con sede in Cuneo – via Roma n. 28, nel cui interesse agisce e stipula, giusto Decreto della Sindaca n. 21 del 27 luglio 2023

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

L'ente consente che n. 8 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità al sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo citato in premessa, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività, consentendo anche ad accogliere eventuali soggetti ammessi alla prova a norma dell'art. 168 bis. c.p..

L'ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

Settore/Servizio	Numero persone occupabili	Tipologia di lavoro da svolgere
<i>Lavori pubblici ed ambiente Servizio lavori pubblici</i>	2	Manutenzione del verde di arredo al cimitero comunale e lavori di pulizia e manutentivi. Mansioni in aiuto e collaborazione con il personale del Parco Fluviale
<i>Personale Socio educativo ed appalti servizio Socio educativo</i>	2	Riproduzione fotostatica di documenti sistemazione e riordino faldoni e materiale amministrativo. Supporto per attività in luoghi di lavoro comunali in convenzione: dormitorio, .Meet,
<i>Cultura attività istituzionali interne e pari opportunità</i>	1	Pulizia e riordino dei locali e del cortile di Palazzo Samone e Museo Civico di Cuneo, sistemazione e riordino materiale vario e riproduzione fotostatica di documenti
<i>Elaborazione dati e attività produttive Servizio Attività produttive</i>	2	Sistemazione e riordino di faldoni, materiale vario e riproduzione fotostatica di documenti; attività di supporto presso l'archivio comunale e il canile municipale
<i>Servizi al cittadino e affari legali Servizio Affari demografici</i>	1	Sistemazione e riordino di faldoni, materiale vario e riproduzione fotostatica di documenti

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice a norma dell'articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

L'Ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:

Settore	Dirigente
Cultura e tempo libero, attività interne, parità e antidiscriminazione	Giraudò dott. Bruno
Urbanistica, attività produttive, politiche ambientali e mobilità	Galli dott. Massimiliano
Elaborazione dati e servizi demografici	Mariani dott. Pier-Angelo
Personale, Servizio Socio Educativo e settore Affari legali	Musso dott. Giorgio
Lavori Pubblici	Martinetto ing. Walter

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

E' fatto divieto all'Ente di corrispondere al condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico dell'Ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di anni 4 a decorrere dal 1° marzo 2024 al 29 febbraio 2028.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale degli Affari Penali.

(Sottoscrizioni)

(data)